

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 2018 di martedì 30 settembre 2008

Imparare dagli errori: ribaltamento di carrelli elevatori

Esempi tratti dall'archivio Ispesl Infor.mo.: incidenti causati dalla mancanza di protezioni, da eccessiva velocità, da manovre sbagliate, dalla presenza di ostacoli sul percorso e da una manutenzione carente.

Pubblicità

Con l'idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica "Imparare dagli errori" prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Continuiamo a concentrare la nostra ricerca sugli incidenti legati all'uso di carrelli elevatori.

Il carrello elevatore può infatti sembrare un mezzo sicuro, sono però molti gli incidenti in cui è parte in causa, incidenti che, come vedremo tra poco, dipendono spesso da velocità eccessive, pavimenti accidentati, carichi mal sistemati e dalla mancanza di protezioni.

L'infortunato, socio lavoratore di una cooperativa di servizi, stava operando presso una industria conserviera ed era alla guida di un carrello elevatore in assenza di carico alle forche. Nell'area dove operava, "in adiacenza ad un capannone industriale, era stata realizzata una pensilina metallica sorretta da pilastri in ferro distanziati e retti da basamento in cemento che risultavano sopra elevati rispetto al piano di calpestio di circa 30 cm.". Basamento che, pur essendo di ostacolo alla percorrenza dei carrelli, non era segnalato.

Il carrello "ha urtato con forza la parte destra della griglia reggicarico del carrello" - "posta in basso perché priva di carico" ? ribaltandosi lateralmente e "determinando il decesso del lavoratore a causa dello schiacciamento del cranio ad opera della struttura in ferro (tetto) predisposta sul posto di guida".

Negli accertamenti successivi all'incidente si è verificato che il carrello elevatore a forche era "privo di dispositivi di protezione, sistemi di trattenuta per proteggere il conducente dai pericoli di ribaltamento".

Prima di valutare gli elementi causali, abbastanza evidenti, dell'infortunio, raccontiamo un secondo incidente...

In questo caso il lavoratore, alla guida di un carrello elevatore a forche, "trasferiva balle di rifiuti solidi urbani dagli autocarri ai vagoni ferroviari".

Durante "la manovra di curvatura della marcia del carrello elevatore per depositare nel vagone ferroviario una palla dal peso di circa 10 ql., il carrello si è ribaltato sul lato sinistro ed il lavoratore è stato sbalzato fuori dal posto di guida" finendo sotto il carrello elevatore. L'operatore non indossava la cintura di sicurezza.

Queste due situazioni ci presentano un ampio ventaglio di errori e di mancanze. Vediamole nel dettaglio.

Intanto è innegabile che nel primo caso un fattore determinante dell'incidente sia la **circolazione di un carrello elevatore in luoghi non sicuri** a causa della presenza di **ostacoli non segnalati**.

Alcune importanti disposizioni relative alla circolazione di attrezzature di lavoro mobili sono contenute nell'allegato VI ("Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro") del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

È evidente poi la **manca**za di dispositivi di protezione.

Nella seconda parte dell'allegato V del suddetto Decreto, al punto 2.5, si scrive che:

"i carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

- installando una cabina per il conducente,
- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso".

Non è sufficiente tuttavia la presenza di cinture di sicurezza se poi, come nel secondo caso, queste non vengono utilizzate.

Nel secondo caso gli **errori di procedura** sono diversi.

Gli accertamenti hanno messo in luce ad esempio l'**eccessiva velocità** del carrello, la **brusca manovra** di sterzata e un baricentro troppo alto dovuto ad un **trasporto del carico in posizione troppo elevata**.

Ricordiamo che il carico deve essere posizionato in modo stabile per non sbilanciare il carrello e, se necessario, deve essere assicurato con mezzi idonei sulle forche.

Inoltre - sempre in relazione al secondo caso - è stato verificato che il **battistrada delle ruote** del carrello era eccessivamente consumato.

Come avevamo già concluso nella precedente puntata di "Imparare dagli errori", la circolazione sicura di un carrello elevatore avviene esclusivamente a velocità moderata, con le forche basse e in zone separate, sgombre e ben riconoscibili.

Tuttavia ogni carrello deve essere anche costantemente controllato: una sua manutenzione regolare serve a mantenerlo efficiente e quindi più sicuro.

Infor.mo. ? caso 1993

Infor.mo. ? caso 1983

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it